

STATUTO

PANTAREI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA LARGO
GERRA 1

Numero REA: RE - 228924

Codice fiscale: 01846920351

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. 91.443/18.927

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata " PANTAREI Società cooperativa sociale".

1.2 La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2

(Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, orientata in via prioritaria ma non esclusiva all'educazione dell'infanzia e dell'adolescenza e alla partecipazione delle famiglie.

La cooperativa sociale intende promuovere un'idea forte dell'infanzia e dell'adolescenza, dei suoi diritti, delle sue potenzialità, creando atmosfere ed ambienti che possano incoraggiare i bambini ad esprimere la curiosità, l'immaginazione, la logica, il sentimento e la creatività, e sostiene inoltre la socializzazione tra i bambini, i genitori ed educatori.

La cooperativa si prefigge inoltre di sostenere l'integrazione fra culture ed etnie, affinché possano avvenire l'incontro, lo scambio fra diverse soggettività, finalizzati alla collaborazione fra i popoli.

La cooperativa sociale garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, in osservanza della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

La cooperativa sociale intende prestare particolare attenzione al ruolo della famiglia: al coinvolgimento di essa e alla co-partecipazione nel processo educativo.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4

(Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre denominati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle seguenti attività e servizi:

- a) Servizi di nido e scuola dell'infanzia,
- b) Laboratori educativi, creativi, lucidi e atelier, rivolti a bambini, adolescenti e adulti,
- c) Campi - gioco e campi estivi,
- d) Attività extrascolastiche di supporto,
- e) Attività di promozione, formazione, consulenza e sensibilizzazione a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza,
- f) Seminari e corsi per adulti,
- g) Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità,
- h) Attività e corsi periodici per bambini,
- i) Realizzazione, commercializzazione, pubblicazione di libri, riviste, documentari, video e strumenti comunicativi.

La cooperativa sociale può svolgere inoltre ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale stesso, sia direttamente che indirettamente attinenti il medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa sociale favorisce ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati e associazioni.

Tutte le attività predette potranno essere svolte dalla Società in conformità alle disposizioni di legge, in favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere o natura.

4.2 La società potrà inoltre, per l'espletamento ed il conseguimento dell'oggetto sociale, a titolo esemplificativo:

- a) Intraprendere attività atte a procurare lavoro ai propri soci;
- b) Assumere lavori e servizi inerenti l'oggetto sociale della Società;
- c) Concorrere a gare di qualsiasi natura, purché compatibili con l'attività esercitata dalla Società, al fine di assicurare continuità di lavoro ai soci;
- d) Gestire magazzini ed impianti.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà

inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa sociale si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche eventualmente istituendo, nel rispetto delle norme di legge, una sezione di attività per la raccolta del credito limitata ai soli soci ed indirizzata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con tassativo divieto di provvedere alla raccolta ed alla sollecitazione del risparmio del pubblico sotto ogni forma, all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare.

La predetta sezione di attività sarà disciplinata da apposito regolamento interno, contenente le condizioni generali valide per singoli rapporti, fermo restando che:

a) I versamenti e le eventuali trattenute non potranno superare per ciascun socio gli importi massimi consentiti per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge;

b) Gli interessi corrisposti sulle somme concesse in prestito alla Società non potranno superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimenti di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5

(Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. **5.2** Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale), nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari per un periodo minimo da stabilirsi nel Regolamento. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6
(Categoria speciale di soci)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda

all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) indicazione della attività effettivamente svolta, della condizione professionale, delle competenze specifiche effettivamente possedute;
- c) L'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) dichiarazione di attenersi scrupolosamente al presente statuto e a tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) autorizzazione allo svolgimento dell'attività di impresa;

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b)c)d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione (o ragione sociale), sede, oggetto sociale e attività svolta;
- b) generalità della persona che sottoscrive la domanda di ammissione e indicazione del delegato responsabile fra la stessa richiedente e la cooperativa;
- c) organo sociale che ha autorizzato la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione, valutata la convenienza e l'opportunità di accogliere il nuovo socio per il perseguimento degli scopi sociali, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, verificate le condizioni e le facoltà poste dal regolamento, delibera sulla domanda, ammettendo il richiedente a qualità di socio al termine dell'eventuale periodo di adeguamento stabilito dal regolamento, o rifiutandone invece l'ammissione.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote che non possono essere del valore inferiore ad euro 259,00 (duecentocinquantanove virgola zerozero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di una quota.

Art. 9

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10
(Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota societaria sottoscritta
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione
- degli eventuali aumenti di capitale in rapporto alla quota sottoscritta fissati in sede di Assemblea dei Soci
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11
(Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12
(Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13
(Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale di cui agli artt. 67 e ss.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14
(Esclusione)

14.1 L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e l'intrinseca gravità non consentano la prosecuzione del rapporto con la cooperativa;
- h) che decada di gradimento, nel caso in cui una società fra quelle socie della cooperativa venga partecipata da una società o imprenditore esercente attività concorrenziale in settore analogo e affine;

i) che danneggi in qualsiasi modo la società o fomenti dissidi tra i soci;
14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 67 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 34.5, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell' articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, e all'eventuale sovrapprezzo versato, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 15.
16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dal decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.
16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società potranno subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.
16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.
16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Soci volontari)

18.1 Ai sensi dell'art.2 L.n.381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

18.2 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

indicazione della propria attività di lavoro;

dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore né superiore al limite minimo e massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questa prestata.

18.3 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità

data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.
Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento

Art.19 (Norme applicabili)

19.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III e ai soci volontari di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art.2526 cod.civ.

19.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione cooperative di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n. 59.

19.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II- Soci sovventori

Art.20 (Soci sovventori)

20.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

20.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

20.3 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad euro 1,00 (uno virgola zerozero) euro.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art. 21

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

21.1 Salvo eventuale disposizione contraria adottata dall'Assemblea ordinaria dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

21.2 Pertanto il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente, e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22
(Deliberazione di emissione)

22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiore in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso

22.2 L'Assemblea ordinaria stabilisce mediante apposita deliberazione i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23
(Recesso dei soci sovventori)

23.1 Oltre ai casi previsti dall'art. n. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

23.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III

Azioni di Partecipazione Cooperativa

Art. 24
(Azioni di partecipazione cooperativa)

24.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 59\92. In tale caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto, e privilegiate nella ripartizione degli utili societari.

24.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa determina:
l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minore importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio societario certificato e depositato presso il Ministero competente.
Il valore di ciascuna azione verrà determinato con delibera dell'Organo Amministrativo.

24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà della loro totalità ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

24.6 All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione, per l'intero valore nominale, sulle altre azioni o quote nel rimborso del capitale.

24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) a versare gli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni interne, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25 (Recesso)

25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi

Art.26 (Strumenti finanziari partecipativi)

26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art.2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt.4,5 e 6 della legge n.59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.

Art.27 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero)

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad euro 1,00 (uno virgola zerozero).

27.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art.28 (Modalità di emissione delle azioni)

28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c)

dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art.29

(Diritti patrimoniali)

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità, di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

29.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

29.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto al rimborso delle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa a riserva da sovrapprezzo.

Art.30

(Recesso dei soci finanziatori)

30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di novanta giorni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

30.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO VI

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art.31 (Obbligazioni)

31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberato dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la

facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V codice civile.

Art.32 (Strumenti finanziari non partecipativi)

32.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi.

32.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario

le modalità di circolazione

i criteri di determinazione del reddito e le modalità di corresponsione degli interessi

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 33

(Elementi costitutivi)

33.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;

4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dagli utili di cui all'art. 34.5

lett.a), e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci

receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previsto per legge.

33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

33.3 Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Art. 34

(Bilancio di esercizio)

34.1 L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 settembre al giorno 31 agosto di ciascun anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere

presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalata dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

34.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestione mutualistiche.

34.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

34.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità dal titolo IV del presente statuto;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.

Art. 35 (Ristorni)

35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

35.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a. erogazione diretta;
- b. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c. emissione di obbligazioni;
- d. emissione di strumenti finanziari.

35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

Assemblee DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art.36 (Qualificazione e competenze)

36.1 Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

36.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;

- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e dei membri del comitato di controllo sulla gestione;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- 9) autorizza, su proposta motivata degli Amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- 10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- 11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ART.37 (Convocazione dell'assemblea)

37.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.2.

37.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

37.3 L'Assemblea può essere convocata nel comune ove ha la sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia o all'estero nei territori membri della Cee.

37.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino a libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art.38 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

38.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art.39 (Assemblea totalitaria)

39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 40

(Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

40.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

40.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 41

(Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

41.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

41.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

41.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 42

(Norme per il computo dei quorum)

42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

42.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art. 43

(Diritto di Voto)

43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

43.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

43.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è riconosciuto un massimo di cinque voti.

43.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato da rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato

43.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Art. 44

(Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

44.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

44.4 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

44.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 45

(Presidente e segretario dell'Assemblea)

45.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza da un Vice presidente del C.d.A., dall'Amministratore Unico ed in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

45.2 L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, incaricato di redigere il verbale, che sarà sottoscritto poi dal presidente e dal segretario stesso; tale nomina non ha luogo nei casi in cui il verbale è redatto da un notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere obbligatoriamente redatto da un notaio.

45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

45.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero dei voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato).
- c) Le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) L'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.46

(Procedimento assembleare e modalità di voto)

46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

46.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

46.4 E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatta richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- in caso di voto per corrispondenza sono considerati tutti i soci che abbiamo inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo della delibera da approvare e delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art.47

(Annullamento delle deliberazioni assembleari)

47.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

47.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 48

(Assemblee separate)

48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.

48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

48.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

48.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 20 (venti) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

48.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

48.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

48.7 I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 20 (venti) soci presenti, anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo mandato ricevuto dall'assemblea separata che gli ha eletti. L'assemblea separata nomina delegati supplementi che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

48.8 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art.49
(Assemblee speciali)

49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti di categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e
- sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari;
49.2 La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa e dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
49.4 Il rappresentante comune ha il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO IX
(Consiglio di amministrazione)

Art. 50
(Composizione del consiglio di amministrazione)

50.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero variabile di membri da tre a undici membri anche non soci, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, tuttavia, è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche
50.2 Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo comma, Codice Civile.
50.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di due altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

Art.51
(Diritto di nomina dei soci finanziatori)

51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assemblea di emissione della azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori. In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

51.2 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessario la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art.43.4.

Art.52
(Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

52.1 Al Consiglio di Amministrazione sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: può pertanto compiere ogni atto necessario a consentire lo svolgimento e il conseguimento dello scopo sociale che non sia dalla legge espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea dei soci

52.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, siano essi soci o non soci, possono essere revocati in un qualsiasi momento mediante apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

Art.53
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art.54
(Organo delegati)

54.1 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

54.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

54.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

54.4 Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

54.5 Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

54.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art.55
(Convocazione e deliberazioni)

55.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente in tutti i casi vi siano materie sulle quali deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

55.2 La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, può essere comunicata a mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

55.4 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

55.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

55.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documento. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 56

(Integrazione del Consiglio)

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

56.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 57

(Compensi agli Amministratori)

57.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

57.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta eventualmente il rimborso delle spese incorse nella loro attività di amministratori, ivi comprese quelle di trasferta, di rappresentanza, ed in ogni caso di tutela giudiziaria nei casi di responsabilità civile, penale, amministrativa, tributaria, previdenziale, e quant'altro inerente e conseguente all'attività di amministratori.

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (se nominato).

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche.

Art. 58
(Rappresentanza)

58.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio, demandabile nella sua totalità ad un Vice presidente in caso di assenza del presidente.

58.2 La rappresentanza della società spetta inoltre anche a quelle persone designate dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'Assemblea dei soci, con modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina, limitata in ogni caso al compimento di determinati atti o categorie di atti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

TITOLO X

Art. 59
(Collegio Sindacale)

59.1 Il Collegio sindacale, ove ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art. 2477, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

59.2 Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

59.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

59.4 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 60
(Funzioni e controllo del Collegio Sindacale)

60.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo funzionamento.

A norma di legge esso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

60.2 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà essere redatto verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 61
(Nomina facoltativa del Collegio Sindacale)

61.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

61.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO XI

Art. 62
(Scioglimento anticipato))

62.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 - quater;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

62.2 L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 63

(Devoluzione patrimoniale finale)

63.1 In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.34.5, lett.c.);

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 64

(Regolamenti)

64.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 65

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

65.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità:

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

65.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 66
(Rinvio)

66.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

66.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

TITOLO XII

Art. 67
(Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie promosse nei confronti degli Amministratori, Liquidatori o Sindaci o da costoro nei confronti della società.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 68
(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000,00 (Euro cinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e ragionieri commercialisti e sono nominati dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia, secondo le previsioni del regolamento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 69 **(Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Firmato Luisa Merli

Firmato Luigi Zanichelli notaio